


Publicato il [REDACTED]/[REDACTED]/2022

N. [REDACTED] / 2022 REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED]/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di [REDACTED] (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2009, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Olivo, con domicilio eletto presso lo studio [REDACTED] in [REDACTED], [REDACTED]

contro

Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio *ex lege* presso la Segreteria del TAR [REDACTED]

nei confronti

[REDACTED] non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della ingiunzione Prot. U. n. 4/2290 del Comune di [REDACTED], notificata in data 11 febbraio 2009, e la declaratoria di inesistenza di alcun obbligo gravante sul ricorrente in conseguenza della concessione edilizia assentita per perizia giurata del 01.08.1997, per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno [REDACTED] [REDACTED] 2022 il dott. [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 11 febbraio 2009 è stato notificato al Sig. [REDACTED] il provvedimento di ingiunzione Prot. U. n. 4/2290 avente ad oggetto "*recupero somme relative al pagamento di oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione*" relativamente ad una autorizzazione edilizia assentita con perizia giurata del 01.08.1997. Con tale atto il Comune di [REDACTED] ha ingiunto al ricorrente il pagamento in solido con [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 165.536,96 (euro centossessantacinquemilacinquecentotrentasei/96 cent.), da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Sig. [REDACTED] ha impugnato tale provvedimento con un ricorso notificato il 9 aprile 2009, al cui interno egli innanzitutto contestava sotto il profilo sostanziale il sussistere della propria posizione di debitore in solido con [REDACTED] [REDACTED]

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, con un atto al cui interno esso ciò rappresentava: "*l'ingiunzione di pagamento (o meglio il sollecito di pagamento) non è stata notificata al ricorrente quale soggetto tenuto personalmente al pagamento degli oneri concessori, così come dallo stesso artatamente riferito, ma*

solo ed esclusivamente quale amministratore pro-tempore della società [REDACTED], unitamente all'ulteriore coamministratore sig. [REDACTED], presso le loro rispettive residenze ed alla stessa società [REDACTED], unico soggetto giuridico tenuto al pagamento delle somme richieste. Detta comunicazione nasce dal fatto che presso la effettiva sede della società [REDACTED], non sia presente un incaricato al ritiro della corrispondenza e delle notifiche, che sono state e continuano ad essere tutte restituite per compiuta giacenza. Pertanto, per semplice eccesso di zelo, l'amministrazione resistente ha ritenuto di far recapitare tutte le comunicazioni anche ai due coamministratori presso le loro residenze, al fine di mettere personalmente a conoscenza i soggetti responsabili della situazione debitoria della società”.

In data 26 settembre 2022 si teneva l'udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

In premessa il Collegio rileva che il Sig. [REDACTED] ha agito quale persona fisica, e non spendendo la qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] s.r.l. Da ciò discende che la possibilità della trasmissione del medesimo debito dalla seconda al primo è una questione che ha pregiudizialità logica rispetto ad ogni altra censura proposta all'interno del presente ricorso; ed anzi, la sola che l'attuale ricorrente potesse proporre senza spendere il nome di tale società, quale unico soggetto debitore del Comune di [REDACTED] (realizzandosi altrimenti un'ipotesi di difesa in giudizio delle ragioni altrui, in violazione del divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c. ...).

Il Collegio ritiene non sussistere alcuna posizione debitoria in capo all'attuale ricorrente per il "*recupero somme relative al pagamento di oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione*", in relazione all'intervento edilizio realizzato dalla [REDACTED], come da progetto di variante presentato alla Ripartizione Urbanistica del Comune di [REDACTED] in data 28 marzo 1997, al protocollo n. 4168.

Contrariamente all'opinione del Comune resistente, secondo il quale *“l'ingiunzione di pagamento (o meglio il sollecito di pagamento) non è stata notificata al ricorrente quale soggetto tenuto personalmente al pagamento degli oneri concessori”*, l'attuale ricorrente è stato espressamente intimato, con il provvedimento impugnato, per il pagamento della somma di € 165.536,96 in solido con [REDACTED], senza alcuna indicazione circa il ruolo di rappresentanti pro tempore della società stessa o qualsivoglia altra idonea ad escludere che l'intimazione sia stata rivolta alle persone fisiche in quanto tali. Con quell'atto è stata formulata la *“richiesta fatta per iscritto”* che a norma dell'art. 1219 c.c. risulta diretta a metterlo in mora personalmente quale *“condebitore”* solidale ex art. 1294 c.c. La norma menzionata da ultimo prevede però che la contitolarità nel debito si verifica soltanto *“se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”*. Nel caso di specie, il debito per il pagamento di oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione in relazione al progetto di variante presentato alla Ripartizione Urbanistica del Comune di [REDACTED] in data 28 marzo 1997 è sorto in capo alla [REDACTED].: ovvero generando obbligazioni sociali per le quali *“risponde soltanto la società con il suo patrimonio”* a norma del primo comma dell'art. 2462 c.c. Il modello della responsabilità personale (anche) dei *“soci che abbiano agito in nome e per conto della società”* riguarda invece la diversa categoria giuridica delle società di persone – ed al suo interno, il tipo in certo senso meno complesso della società semplice ex art. 2267 c.c. *“Dalla legge”*, pertanto, non può in alcun modo desumersi una responsabilità personale solidale (anche) dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quali (co)amministratori della [REDACTED] oltre che di quest'ultima nei confronti del Comune di [REDACTED].

Tanto premesso il Collegio, dichiarata la – per ciò stesso parziale - inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di legittimazione processuale attiva del ricorrente in relazione a tutte le censure contenute nei motivi di ricorso diversi dal primo, lo

accoglie invece unicamente con riguardo al primo motivo di ricorso e per quanto d'interesse del ricorrente, e pertanto annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui esso ingiunge a tale soggetto, quale debitore in solido, il pagamento della somma di € 165.536,96 per il recupero somme relative al pagamento di oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione in relazione ai lavori eseguiti in conformità al progetto di variante presentato alla Ripartizione Urbanistica del Comune di [REDACTED] in data 28 marzo 1997 dalla [REDACTED]

Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di [REDACTED] (Sezione Prima) dichiarata parzialmente inammissibile il ricorso in epigrafe in relazione a tutte le censure contenute nei motivi di ricorso diversi dal primo, e lo accoglie invece altrettanto parzialmente con esclusivo riguardo al primo motivo di ricorso e per quanto d'interesse del ricorrente, e pertanto annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui esso ingiunge a tale soggetto, quale debitore in solido, il pagamento della somma di € 165.536,96 per il recupero somme relative al pagamento di oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione in relazione ai lavori eseguiti in conformità al progetto di variante presentato alla Ripartizione Urbanistica del Comune di [REDACTED] in data 28 marzo 1997 dalla [REDACTED]

Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidandole nell'importo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, più accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in [REDACTED] nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] 2022 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED], Presidente

[REDACTED], Consigliere, Estensore

[REDACTED], Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

IL SEGRETARIO